

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>

n. 7 - dicembre 2012

CRISI E DIRITTO DEL LAVORO: LA VIA DELLA SOSTENIBILITÀ

Valentina Cagnin

CRISI E DIRITTO DEL LAVORO: LA VIA DELLA SOSTENIBILITÀ

Valentina Cagnin

*Dottoranda di ricerca
in Diritto europeo dei contratti civili commerciali e del lavoro
nell'Università Ca' Foscari di Venezia*

Il Working paper affronta il tema della sostenibilità ricercando i possibili punti di convergenza tra lo sviluppo sostenibile e le prassi di Responsabilità Sociale d'Impresa nonché, più in generale, tra il paradigma della sostenibilità e il Diritto del lavoro nella prospettiva di verificare se il "pensiero sostenibile" possa rappresentare una possibile via d'uscita dalla crisi.

The paper investigates the concept of "sustainability", in relations with the Corporate Social Responsibility, in order to identify the eventual convergences, and with Labour Law, in the perspective to evaluate if the "sustainable thinking" could be a possible way out of the crisis.

Sommario

1. Il concetto di sostenibilità: profili definitivi
- 1.1. I pilastri dello sviluppo sostenibile
- 1.2. La sostenibilità sociale. *L'emploi durable*
2. I riferimenti istituzionali e normativi
3. Sostenibilità e Responsabilità Sociale d'Impresa
4. Crisi, diritto del lavoro e sostenibilità

1. Il concetto di sostenibilità: profili definatori

L'ipotesi di ricerca che si intende sviluppare considera lo “sviluppo sostenibile” come un possibile e virtuoso *trait d'union* tra il diritto e la crisi che, come noto, ha investito i sistemi economici e finanziari producendo effetti destabilizzanti sugli ordinamenti giuridici, e del lavoro in particolare. Riflettere in termini di sostenibilità potrebbe altrimenti significare assumere una nuova chiave di lettura attraverso la quale ridefinire i paradigmi ai quali si ispirano gli attori regolativi che coesistono nello spazio globale (Stati, Istituzioni sovranazionali, Operatori economici). Trattandosi di una “questione globale”¹ la sostenibilità si dovrebbe intendere come un obiettivo generale da perseguire a tutti i livelli: in una prospettiva *macro* lo sviluppo sostenibile dovrebbe essere un principio e/o paradigma di riferimento per i legislatori nazionali (singolarmente presi così come nelle loro differenti forme di cooperazione istituzionale), nell'elaborazione e nella successiva implementazione delle politiche economiche, sociali e ambientali; nella prospettiva *micro* lo sviluppo sostenibile dovrebbe elevarsi a criterio guida degli attori economici nella definizione delle strategie aziendali.

Lo sviluppo sostenibile è un concetto che può essere affrontato da differenti prospettive e adottando approcci multidisciplinari. In questo scritto si tenterà, in particolare, di indagare la sostenibilità mettendola in relazione, anzitutto, con le prassi di Responsabilità Sociale d'Impresa² al fine di individuare i possibili elementi di convergenza; secondariamente, con il Diritto del lavoro così da verificare se il “pensiero sostenibile” possa rappresentare una possibile via d'uscita dalla crisi.

¹ Cfr. TREBULLE, *Le développement durable, un enjeu global*, in *Cahiers de droit de l'entreprise*, 2010, n. 3, dossier 12, Document 606 de 2264.

² Il Libro Verde del 2001 definisce la Responsabilità Sociale dell'Impresa come «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». Vedi Libro Verde, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles, 18.7.2001, COM(2001) 366 definitivo.

Nel celebre Rapporto Brundtland del 1987 della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo³ per “sustainable development” si intende «*the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*». Il riferimento è quindi ad uno sviluppo che «*non deve mettere in pericolo le possibilità di crescita delle generazioni future*»⁴. Possiamo in questo senso osservare che il concetto di sostenibilità si traduce nella «*capacità di una organizzazione (o società) di svolgere, in una prospettiva di lungo periodo, le proprie attività, tenendo in debita considerazione l'impatto che queste ultime hanno sulle risorse naturali e sul capitale sociale e umano*»⁵.

Secondo i filosofi europei Jonas e Levinas, considerati i precursori dello sviluppo inteso in termini di sostenibilità⁶, «gli individui devono sistematicamente agire in modo da creare un danno nullo, ed è chiesto a chi agisce di rispondere ai propri atti, non più a posteriori, ma ex ante, dimostrando che le loro azioni non provocheranno dei danni potenziali»⁷ e, da qui, «l'attenzione deve essere posta sui rischi che ciascuno fa correre agli altri e alla collettività»⁸. Rileva quindi la forte connotazione solidaristica che si nasconde dietro il concetto di sostenibilità e che rimanda ad una solidarietà sia *inter*-generazionale che *intra*-generazionale.

1.1. I pilastri dello sviluppo sostenibile

Il concetto di sostenibilità si declina su tre differenti “pilastri” che ne costituiscono le basi fondanti: il pilastro ambientale, il pilastro economico e il pilastro sociale.

³Report of the World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, United Nations, 1987.

⁴ Vedi Portale Europa, Sintesi della Legislazione dell'UE http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_it.htm.

⁵ ISEA, Institute of Social and Ethical AccountAbility, AccountAbility 1000 framework.

⁶ La paternità delle idee alla base del concetto di sviluppo sostenibile è data ai filosofi europei da due autori francesi. Vedi CAPRON - QUAIREL-LANOIZELÉE, *La Responsabilité sociale d'entreprise*, Paris, 2010.

⁷ JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 1990.

⁸ LEVINAS, *Altrimenti che essere o al di là dell'essenza*, Milano, 1983.

Un utile punto di partenza per definire questi tre profili si ritrova nella dichiarazione del Comitato Interministeriale francese per lo sviluppo sostenibile, il quale, all'interno della Strategia Nazionale di Sviluppo sostenibile, dichiara che «l'adozione di un percorso di sviluppo sostenibile necessita che le conseguenze economiche, sociali e ambientali siano prese in considerazione, in modo da trovare un equilibrio tra loro», ed è pertanto opportuno «sviluppare la crescita e l'efficacia economica (pilastro economico), soddisfare i bisogni umani e rispondere agli obiettivi di equità e di coesione sociale (pilastro sociale), e preservare, valorizzare nonché migliorare l'ambiente e le risorse naturali per l'avvenire (pilastro ambientale)»⁹.

Per “sostenibilità *economica*” si intende la trasmissione da una generazione all'altra della capacità produttiva (intesa come capitale umano, industriale e naturale). La “sostenibilità *ambientale*” rinvia invece alla trasmissione da una generazione all'altra delle risorse naturali essenziali alla vita umana (l'acqua, l'aria, il suolo e le diversità delle specie naturali e vegetali), mentre la “sostenibilità *sociale*” comporta la possibilità per le generazioni future di beneficiare delle stesse opportunità oggi garantite alla collettività (rilevando, in questo caso, sia temi sociali per così dire tradizionali come l'educazione, l'equità, l'occupazione, i diritti umani, la giustizia sociale, ma anche altri temi, più moderni, come i cambiamenti demografici - aumento dell'età media di vita e migrazioni internazionali -, l'identità, la cultura, la salute e la sicurezza, il benessere, la qualità di vita di un soggetto, la coesione sociale)¹⁰.

Lo sviluppo sostenibile implica quindi un'attenzione volta in egual misura ai bisogni economici, sociali ed ambientali inserendosi all'interno di un “processo di civilizzazione” che muove da istanze di conciliazione dell'efficacia economica con l'equità sociale nella direzione di «*un monde vivable, sur une planète viable, avec une société équitable*»¹¹. La promozione

⁹ *Stratégie Nationale de Développement Durable, Comité interministériel pour le développement durable*, 3 juin 2005.

¹⁰ COLANTONIO, *Sustainable Development - a Challenge for European Research*, Oxford Institute for Sustainable Development (OISD), Oxford, 26-28 May 2009.

¹¹ CAPRON, *Le role des entreprises dans le developpement durable. Approche historique, Journée d'études du Groupe Initiatives*, 9 settembre 2008, Nogent-Sur-Marne.

della protezione dell'ambiente e dello sviluppo economico e sociale, che dev'essere attuata sia a livello locale e nazionale che a livello globale¹², risulta infatti essenziale per «*la recherche d'une préservation sociale et environnementale dans un contexte de développement économique*»¹³. I tre pilastri sono “*interdependent and mutually reinforcing*”¹⁴ poiché fortemente correlati ed ugualmente ponderati nella definizione del più ampio concetto di sviluppo sostenibile. Il venir meno di uno di questi pilastri minerebbe il significato stesso di sviluppo sostenibile, che si dovrebbe basare proprio sull'equilibrio tra queste tre dimensioni, e sulla loro auspicabile convergenza nel corso del tempo.

Il raggiungimento, e soprattutto il mantenimento nel corso del tempo dell'equilibrio in questione, non è così immediato: l'autrice francese E. Reynaud coglie infatti nella triplice declinazione della sostenibilità, una difficoltà concreta, ovvero la tensione e il confronto permanente, che talvolta sfocia in contraddizione, tra le tre dimensioni. Secondo l'autrice, il compito delle istituzioni e degli operatori economici è quello di risolvere i dilemmi esistenti tra i tre profili negoziando dei compromessi tra i differenti portatori di interessi sottesi a ciascuna dimensione. In questo modo, ogni dimensione potrebbe essere di volta in volta valutata come un obiettivo, un mezzo, una condizione, oppure, come un vincolo, a seconda della posizione assunta, ovvero, a seconda del pilastro sul quale ci si focalizza¹⁵.

1.2 La sostenibilità sociale. L'*emploi durable*

In tema di di sostenibilità sociale, si è aperto in Francia, negli ultimi mesi, un dibattito in merito all'obiettivo di ridefinizione degli orientamenti di politica economica e sociale al fine di porre “*le ambitions sociales ad un livello equivalente a quello occupato*”

¹² Vedi la Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 1992.

¹³ Tesi dottorale di HUGON, *Les mutations du droit de l'entreprise et l'objectif de développement durable*, Université de Limoges, 10 novembre 2010.

¹⁴ Vedi United Nations, *World Summit on Sustainable Development*, 4 September 2002.

¹⁵ REYNAUD, *Le développement durable au cœur de l'entreprise*, Paris, 2006.

dagli obiettivi economici”¹⁶. L’auspicato equilibrio tra il profilo economico e quello sociale avrebbe come presupposto, secondo la dottrina francese, il c.d. “*emploi durable*”, (“lavoro sostenibile”), termine coniato sulla base della traduzione del termine anglosassone “*sustainability*” in “*développement durable*”. Secondo gli autori infatti «*solo un’economia maggiormente solidaristica, guidata dalle preoccupazioni etiche e rispettosa dei diritti sociali fondamentali, un’economia che rimette l’uomo al centro dell’impresa e del sistema sociale, permetterebbe di arrivare a un emploi durable*»¹⁷, ovvero a un’impiego “sostenibile”, che offra all’individuo la capacità di sviluppare nel tempo la propria forza lavoro, occupando, nel corso della sua vita lavorativa, uno o più impieghi, in una o più imprese. A tal fine, risulta necessaria, da parte del legislatore e delle istituzioni, una gestione previsionale dell’impiego, che sia in grado di anticipare i cambiamenti e le fluttuazioni degli impieghi, cercando di evitare il privilegio della “quantità” del lavoro a discapito della sua “qualità”.

Tale concetto di *emploi durable* «si caratterizza per una certa qualità dell’impiego, che non si limita alla nozione di decent work dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro¹⁸, ma rinvia piuttosto all’obiettivo definito nel quadro della Strategia di

¹⁶ AUBERT-MONPEYSSEN, *Avant-Propos*, in *Quelles pistes vers un “emploi durable”?*, in *Semaine Sociale Lamy*, Supplément n. 1523, 30 janvier 2012, 3.

¹⁷ GAZIER, *Marchés transitionnels du travail, emploi durable et économie sociale*, in *Repenser la solidarité : l’apport des sciences sociales*, Paris, 2007.

¹⁸ La nozione di *decent work* (o lavoro dignitoso) che l’Oil cerca di promuovere dal 1999 («*The primary goal of the ILO today is to promote opportunities for women and men to obtain decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security and human dignity*») è stata istituzionalizzata con la Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta nel 2008. Il *decent work* viene definito come obiettivo convergente di quattro diversi strategici obiettivi: la promozione dei diritti al lavoro, l’occupazione, la protezione sociale e il dialogo sociale. L’ILO specifica poi che esso «*involves opportunities for work that is productive and delivers a fair income; provides security in the workplace and social protection for workers and their families; offers better prospects for personal development and encourages social integration; gives people the freedom to express their concerns, to organize and to participate in decisions that affect their lives; and guarantees equal opportunities and equal treatment for all*».

Lisbona»¹⁹. Il riferimento è all'obiettivo, prefissato dall'Unione Europea, di diventare «l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale»²⁰: un obiettivo che non può dunque prescindere, in nessun modo, dallo sviluppo di un solido pilastro sociale.

2. I riferimenti istituzionali alla sostenibilità a livello europeo ed internazionale

Nei documenti che richiamano temi e problemi di sviluppo sostenibile si tende ad intenderlo sempre più frequentemente come principio che dev'essere integrato in tutte le scelte politiche ed istituzionali sia a livello europeo che internazionale²¹.

Il Trattato di Lisbona richiama l'impegno dell'Ue «*a contribuer à* sviluppo sostenibile, *alla solidarietà e al commercio libero ed equo*»²², formula che cela, secondo autorevole dottrina, «un'idea di mercato e di un commercio fair, rispettoso di regole, di principi di equità, solidarietà e correttezza negli scambi; un commercio (ed uno sviluppo economico) che non può fondarsi sulla svalutazione competitiva dei regimi sociali»²³.

Così il Libro Verde dell'ottobre 2010 sulla politica di sviluppo dell'Ue è dedicato al *sostegno dello sviluppo sostenibile*: in tale occasione, la Commissione Europea, definendo lo sviluppo sostenibile come «*nuovo motore*» della crescita mondiale, richiama i tre pilastri fondativi valorizzandone contenuti ed effetti²⁴.

¹⁹ Cfr. AUMAGUER-LATTES - DESBARATS, *L'emploi durable des seniors: effet de langage ou pratique d'entreprises?*, in *Quelles pistes possible pour un emploi durable?*, cit. 51-62.

²⁰ Consiglio Europeo Lisbona 23 e 24 Marzo 2000, Conclusioni della Presidenza.

²¹ FEVRIER, *Développement durable*, JCI Environnement, Fasc. 2400.

²² Trattato di Lisbona, art. 3. par. 5.

²³ PERULLI A., *I concetti qualitativi nel diritto del lavoro: standard, ragionevolezza, equità*, in *Diritti Lavori Mercati*, 2011, 1, ii, 403 ss.

²⁴ Libro Verde, *La politica di sviluppo dell'Unione europea a sostegno della crescita inclusiva e dello sviluppo sostenibile, Potenziare l'impatto della politica*

Ma di sviluppo sostenibile si parla anche nel Sistema delle Preferenze tariffarie Generalizzate (GSP), ossia l'accordo di preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo²⁵. Si tratta di uno dei principali strumenti commerciali dell'Ue destinati a contribuire al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro, alla riduzione della povertà e alla promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Nella prospettiva del GSP lo sviluppo sostenibile rimanda ad una serie di convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002).

Anche a livello internazionale il concetto di sostenibilità sta acquisendo una forte eco: ne è un esempio la Risoluzione della Confederazione Internazionale dei Lavoratori (ITUC) che richiama espressamente «l'impegno a promuovere un approccio integrato allo sviluppo sostenibile: progresso sociale, tutela ambientale e sviluppo economico si inseriscono all'interno di un modello di governance democratica e di rispetto dei diritti umani e del lavoro». Sulla stessa linea anche le Linee Guida dell'Ocse destinate alle imprese multinazionali, contenenti «principi e norme volontari per un comportamento responsabile delle imprese, conforme alle leggi applicabili»²⁶, le quali vantano molteplici riferimenti allo sviluppo sostenibile, sottolineando, già nella prefazione «l'obiettivo di valorizzare il contributo apportato dalle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile». Le imprese multinazionali «hanno l'opportunità di attuare politiche esemplari nel campo dello sviluppo sostenibile» e il dovere di

di sviluppo dell'UE, Commissione Europea, Bruxelles, 10.11.2010, COM(2010) 629.

²⁵ Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate con il quale l'Unione Europea accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) che fa parte della sua politica commerciale comune, conformemente alle disposizioni generali che regolano l'azione esterna dell'UE.

²⁶ Le Guidelines Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) risalgono al 1976 ma sono state riviste nel 2000 e, più recentemente, nel 2011.

«contribuire al progresso economico, sociale e ambientale per realizzare uno sviluppo sostenibile», mentre i governi, contestualmente, sono tenuti a stimolare il contributo positivo che le multinazionali possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale «*adottando norme e politiche di supporto allo sviluppo sostenibile e promuovendone l'adozione*». Quest'ultime sono poi esortate a «*tenere pienamente conto delle politiche in atto nei paesi in cui operano e prendere in considerazione i punti di vista degli altri stakeholders*», essendo invitate a valutare le conseguenze del proprio agire imprenditoriale sugli altri portatori di interesse, gli *stakeholders*²⁷, ovvero i lavoratori, l'ambiente, i consumatori, i clienti, i fornitori, i concorrenti, la comunità, ecc.

Analogamente, nella Dichiarazione tripartita dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sui principi riguardanti le imprese multinazionali e la politica²⁸ si invitano le imprese multinazionali a «*tener pienamente conto degli obiettivi di politica generale che i paesi dove esse operano si sono fissati*», tenendo presente che «*le loro attività dovrebbero armonizzarsi con le priorità dello sviluppo e con le strutture e gli obiettivi sociali del paese in cui operano*», suggerendo anche, a tal fine delle «*consultazioni tra le imprese multinazionali, il governo e, se necessario, le organizzazioni nazionali di imprenditori e di lavoratori interessate*»²⁹. La Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998 afferma l'impegno dell'Organizzazione a «*mobilitare il complesso delle proprie*

²⁷ In dottrina esistono diverse definizioni del termine "stakeholders". Essi sono comunemente definiti come «*un individuo, o un gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dalla realizzazione degli obiettivi dell'impresa*» (Cfr. FREEMAN, R.E., *Strategic Management: a stakeholder approach*, Boston, 1984), oppure come «*i partecipanti che possiedono un diritto legittimo sull'impresa*» (HILL - JONES, *Stakeholder-agency theory*, in *Journal of Management Studies*, 1992, n. 29), o ancora come «*le persone o i gruppi che incorrono in un rischio, avendo investito una forma di capitale umano o finanziario in un'impresa*» (CLARKSON, *A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance*, in *Academic of Management Review*, January 1, 1995 vol. 20, n. 1, 92-117).

²⁸ La Dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi riguardanti le imprese multinazionali e la politica risale al 1977, per poi essere rivista nel 2000 e nel 2006.

²⁹ Dichiarazione tripartita OIL di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, consultabile al sito http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_152553.pdf

capacità di azione normativa, di cooperazione tecnica e di ricerca in tutti i campi di sua competenza, con particolare riguardo all'occupazione, alla formazione professionale e alle condizioni di lavoro, per fare in modo che, nel contesto di una strategia globale di sviluppo economico e sociale, le politiche economiche e sociali si rafforzino a vicenda al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile su vasta scala»⁵⁰.

Lo sviluppo sostenibile è stato inoltre protagonista, negli anni, di molteplici summit internazionali, come la Conferenza di Oslo del 2010⁵¹, durante la quale i Direttori del Fmi e dell'Ilo, insieme ai rappresentanti dei governi, dei lavoratori, delle imprese e del mondo accademico, si sono riuniti per affrontare il grave aumento della disoccupazione a seguito della crisi finanziaria mondiale del 2008. In tale occasione è emerso *«il principale insegnamento della crisi: quando una crescita non è equa, diviene insostenibile»*. Da qui, l'appello per un maggior impegno a favore di una ripresa centrata sull'occupazione che conferma, peraltro, la necessaria convergenza tra le politiche ambientali, sociali ed economiche: *«Il perseguimento di elevati livelli di occupazione dovrebbe essere un obiettivo macroeconomico prioritario, alla pari di un basso livello di inflazione e della sostenibilità fiscale. È necessario condurre la globalizzazione nella giusta direzione. Per riuscirci abbiamo bisogno di maggior coerenza e equilibrio fra le politiche adottate, ma anche di coordinazione e dialogo fra le istituzioni e le nazioni»⁵².*

Ancora, nel 2010, il Summit del G20 di Seul dell'UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) in occasione del quale si è inteso lanciare un piano di azione per assicurare una cooperazione tra gli Stati e la realizzazione di una crescita forte, *sostenibile*, equilibrata; il vertice sul cambiamento climatico di Cancun⁵³, durante il quale i *leader* hanno assicurato

⁵⁰ Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua Ottantaseiesima Sessione, Ginevra, 18 giugno 1998.

⁵¹ Vedi Comunicato stampa dell'Ilo del 13 settembre 2010, Rif. ILO/10/46.

⁵² Discorso del Direttore Generale dell'ILO Juan Somavia. Vedi Comunicato stampa dell'Ilo del 13 settembre 2010, Rif. ILO/10/46.

⁵³ Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010.

<http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2>.

che: «addressing climate change requires a paradigm shift towards building a low-carbon society that offers substantial opportunities and ensures continued high growth and sustainable development, based on innovative technologies and more sustainable production and consumption and lifestyles, while ensuring a just transition of the workforce that creates decent work and quality jobs».

Da ultimo, il recentissimo Summit mondiale di Rio+20³⁴, organizzato dalla United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD), in occasione del ventesimo anniversario della Conferenza sull'ambiente e sullo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992³⁵ e del decimo anniversario dal Summit Mondiale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi nel 2002 a Johannesburg³⁶, durante il quale sono stati identificati i 10 temi sui quali gli Stati sono tenuti ad intervenire nel futuro: (1) lo sviluppo sostenibile per combattere la povertà, (2) lo sviluppo sostenibile come risposta alla crisi economica e finanziaria, (3) la disoccupazione, il lavoro dignitoso e l'immigrazione, (4) l'economia dello sviluppo sostenibile, incluso le vie di produzione e di consumo, (5) le foreste, (6) il cibo e la sicurezza alimentare, (7) l'energia sostenibile per tutti, (8) l'acqua, (9) le città sostenibili e l'innovazione, e (10) gli oceani.

In tutte le occasioni di confronto in sede internazionale che si sono verificate negli ultimi anni si è compreso che la crisi è la dimostrazione evidente del fatto che la logica del profitto a breve termine non è più perseguibile in quanto autoreferenziale e destabilizzante per il sistema nel complesso considerato. Diversamente è auspicabile valorizzare il paradigma della sostenibilità nelle definizioni delle politiche economiche, sociali e ambientali quale potenziale via d'uscita da questa situazione di grave contingenza a livello globale.

3. Sostenibilità e Responsabilità Sociale d'Impresa

Il concetto di sostenibilità è strettamente correlato a quello di Responsabilità Sociale d'Impresa (Rsi di seguito).

³⁴ Il Summit mondiale di Rio + 20, organizzato dalla United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD), si è tenuto a Rio de Janeiro, dal 20 al 22 giugno del 2012.

³⁵ United Nations Conference on Environment and Development (UNCED).

³⁶ World Summit on Sustainable Development (WSSD).

Nella Risoluzione dell'8 giugno 2011 del Parlamento Europeo *«sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale d'impresa»*, si precisa che la Rsi dovrebbe sempre più coinvolgere l'organizzazione del lavoro e la definizione delle strategie aziendali *«in modo da sostenere il passaggio a una economia sostenibile»*. Analogamente il Parlamento ha invitato la Commissione a inserire sistematicamente negli accordi di libero scambio negoziati con i paesi terzi, *«un capitolo sullo sviluppo sostenibile, contenente una clausola sulla Rsi giuridicamente vincolante»*, che *«contempli non soltanto il rispetto delle otto convenzioni fondamentali³⁷ e delle quattro convenzioni prioritarie dell'OIL³⁸, ma anche appositi incentivi per incoraggiare le aziende ad assumere impegni in materia di RSI e un obbligo di diligenza in capo alle imprese e ai gruppi di imprese, ossia il dovere di adottare misure proattive atte a individuare e prevenire eventuali violazioni dei diritti umani o ambientali nonché i casi di corruzione ed evasione fiscale, anche a livello di controllate (ossia di sfera di influenza)»*.

Il *link* tra i due concetti emerge inoltre nella Comunicazione della Commissione Europea del 25 ottobre 2011³⁹, secondo la quale le imprese, *«attraverso la Rsi, possono contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea per uno sviluppo sostenibile e un'economia sociale di mercato altamente competitiva»*, e nelle recenti linee

³⁷ Ci si riferisce alla Convenzione sul lavoro forzato, n. 29 del 1930, alla Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 del 1948, alla Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 del 1949, alla Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, n. 100 del 1951, alla Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 del 1957, alla Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), n. 111 del 1958, alla Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 del 1957, alla Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), n. 111 del 1958 e a quella sull'età minima, n. 138 del 1973.

³⁸ Le 4 convenzioni prioritarie dell'Oil sono quelle dedicate all'ispezione del lavoro (C-81/1947), alla politica dell'impiego (C-122/1964), all'ispezione del lavoro agricolo (C-129-1969) e alla consultazione tripartita (C-144/1976).

³⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles, 25.10.2011 COM(2011) 681 definitivo.

guida ISO 26000⁴⁰, che definiscono la RSi come il comportamento che «*contribuisce allo sviluppo sostenibile*»⁴¹.

La Rsi potrebbe altrimenti essere interpretata come «*l'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile alla governance dell'impresa*»⁴², essendo «*un concept qui doit permettre aux entreprises de prendre en compte le développement durable dans leur stratégie*»⁴³.

Se lo sviluppo sostenibile riguarda, a livello *macro*, «*the simultaneous pursuit of economic prosperity, environmental quality and social equity. Companies aiming for sustainability need to perform not against a single, financial bottom line but against the triple bottom line*»⁴⁴, nella dimensione *micro* si tratta di obiettivi declinabili nello schema della c.d. «*Triple Bottom Line*»⁴⁵. La *Triple Bottom Line* è un sistema di valutazione delle performance dell'impresa che poggia su tre differenti indicatori: il parametro *ambientale*, ovvero la compatibilità tra l'attività imprenditoriale e la salvaguardia degli ecosistemi (analisi degli impatti dell'attività e dei prodotti, in termini di consumo di risorse, produzione di rifiuti ed emissioni inquinanti); il parametro *sociale* che indaga le conseguenze sociali dell'attività d'impresa sull'insieme degli *stakeholders* (ad esempio per i lavoratori si valutano le condizioni lavorative, il livello di remunerazione, le prassi di non discriminazione, il dialogo sociale, etc.; allo stesso modo si valutano i rapporti con i fornitori, i clienti, la comunità locale); e, infine, il parametro

⁴⁰ La norma ISO 26000 è la linea guida che si propone come il riferimento internazionale sulla Responsabilità Sociale d'Impresa. Lo standard intende aiutare le organizzazioni nell'applicazione dei principi alla base della Rsi e nell'individuazione delle tematiche che devono essere prese in considerazione nella gestione degli impatti economici, ambientali e sociali.

⁴¹ La RSE è il comportamento che «*contribue au développement durable, à la santé et au bien-être de la société* » *respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec les normes internationales de comportement ; et qui est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations* » (ISO 26000 : 2010, punto 4).

⁴² ROBE – MAZUYER, *Faut-il faire une évaluation sociale des entreprises ?*, in *Revue de droit du travail*, 2010, 415.

⁴³ Vedi la definizione data dall'ORSE (Osservatorio sulla Rsi di Parigi), www.Orse.org.

⁴⁴ Vedi la definizione di sviluppo sostenibile data dal Global Development Research Center, www.gdrc.org.

⁴⁵ ELKINGTONM, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Capstone, 1997.

economico relativo alla performance finanziaria imprenditoriale “classica”, ma anche alla capacità di contribuire allo sviluppo economico della zona di insediamento dell’impresa, nel rispetto dei principi di *fair competition*.

La stretta interdipendenza tra i due concetti in esame emerge, infine, dalla recente nuova definizione del concetto di Rsi, data dalla Commissione Europea nell’ottobre del 2011⁴⁶: in tale occasione, la Rsi viene definita come la «*responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società*». Risulta quindi in tal senso interessante notare come l’evoluzione nel corso di un decennio del concetto di Rsi abbia abbracciato il principio dello sviluppo sostenibile, riferendosi appunto in termini generali all’impatto dell’impresa sulla società, complessivamente considerata.

4. Crisi, diritto del lavoro e sostenibilità

La crisi che stiamo attraversando è una crisi generale che ha investito l’economia, la finanza, il mercato del lavoro e, più in generale, le istituzioni e i valori di riferimento a livello globale. In questa cornice critica anche il diritto del lavoro è stato colpito duramente. I profondi mutamenti che hanno investito negli ultimi anni i modelli produttivi e, più in generale, i sistemi socio-economici⁴⁷, hanno portato ad una vera e propria crisi della regolazione, sia a livello nazionale⁴⁸ sia, soprattutto, a livello internazionale.

⁴⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles, 25.10.2011, COM(2011) 681 definitivo.

⁴⁷ Cfr. DEL PUNTA, *L’economia e le ragioni del diritto del lavoro*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali*, n. 89, 2001.

⁴⁸ Quanto all’esperienza italiana, basti citare i recenti interventi legislativi in merito all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori così come lo strapotere derogatorio riconosciuto alla contrattazione collettiva di prossimità. Per approfondimenti sul dibattito recente aperti in merito all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori vedi CARINCI F., “*Provaci ancora, Sam*”: *ripartendo dall’art. 18 dello Statuto*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”*, n. 138, 2012. Sul decentramento della contrattazione collettiva vedi PERULLI A., SPEZIALE, *L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la “rivoluzione di Agosto” del Diritto del lavoro*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”*, n. 132, 2011.

La globalizzazione ha comportato un'intensificazione degli scambi commerciali su scala planetaria, e, conseguentemente, un'aumento esponenziale della concorrenza internazionale tra produttori di beni e servizi, l'intensificazione dell'interdipendenza economica tra gli stati, le pericolose prassi di *dumping sociale*⁴⁹. Ciò non può che riflettersi sui sistemi nazionali che diventano "oggetto di concorrenza", tanto da poter parlare di "*law shopping*" (shopping normativo): le imprese scelgono l'ordine giuridico più favorevole alle proprie strategie economiche e aziendali e, di conseguenza, i sistemi di tutela evoluti (e per questo più costosi per l'imprenditore) dei paesi industrializzati entrano in crisi perché incapaci di sostenere la pressione concorrenziale degli ordinamenti meno garantisti.

Ma come è stato messo in luce da autorevole dottrina la crisi potrebbe essere anche intesa come un'*opportunità* di cambiamento sulla via della sostenibilità⁵⁰.

Anche se nella lingua italiana il termine "crisi" ha una connotazione essenzialmente negativa⁵¹, richiamando l'etimologia del termine che deriva dal greco "*krisis*" (ovvero il verbo "*krino*" che significa «separare, cernere e decidere»⁵²), è possibile coglierne un'accezione positiva. La crisi può essere interpretata in una prospettiva di "separazione" e al tempo stesso di "passaggio" verso un nuovo stato⁵³, ovvero come un necessario

⁴⁹ Per *dumping sociale*, si intende il fenomeno in base al quale il prezzo di vendita nel paese importatore è più basso di quello delle merci dello stesso genere prodotte al suo interno in quanto nel paese esportatore si applicano più bassi standard di lavoro.

⁵⁰ Nella lingua cinese l'ideogramma corrispondente alla parola crisi è composto da due diversi caratteri, di cui il primo significa *pericolo* e il secondo *opportunità*.

⁵¹ La crisi si può definire come «*il deterioramento di una condizione oggettiva con conseguente instabilità socio-politica e decadenza delle istituzioni civili*» (Dizionario: Corriere della sera) o ancora, uno «*stato transitorio di particolare difficoltà o di turbamento, nella vita di un uomo o di una società*» (Dizionario Garzanti).

⁵² La crisi evoca quindi, in un'accezione neutra, il passaggio tra due fasi e/o momenti, tant'è che può essere anche descritta anche come "*la piega decisiva che prende un affare*", o ancora, come un "*notevole e improvviso cambiamento*".

⁵³ PERULLI A., intervento in occasione del seminario italo francese, tenutosi a Venezia nei giorni 11-12 maggio 2012, sui temi "*Crisi e diritto del lavoro*" e "*Cittadinanza, libertà di circolazione e diritti sociali*", organizzato

momento di riflessione, di valutazione nel senso di un cambiamento per un miglioramento e/o per una rinascita. Sulla questione è stato invocato il concetto di "distruzione creatrice" dell'economista Schumpeter che potrebbe portare «*dall'attuale de-costruzione del diritto del lavoro ad una sua successiva ricostruzione e rinascita*»⁵⁴. «*La crisi economica ha ricordato la necessità di un'etica e di pratiche responsabili nel mondo degli affari*»⁵⁵, ed invita pertanto ad approfondire delle vie, ad oggi per lo più inesplorate, come quella della sostenibilità. In sintesi la crisi è «*un'opportunità di vedere apparire nuovi mercati, opportunità di rinnovare il modello esistente e di promuovere delle modifiche indispensabili, l'opportunità di restaurare la fiducia sui fondamenti che non siano dialettici ma che integrino l'insieme delle interazioni alle quali l'impresa è sottoposta e alle quali partecipa*»⁵⁶.

L'opportunità che offre la crisi è quella di riscrivere le regole del gioco² seguendo la logica dello sviluppo sostenibile: oggi «*l'économie mondiale actuelle n'est pas compatible avec le développement durable*»⁵⁷.

Attraverso la lente della sostenibilità, si potrebbero riscoprire i valori fondanti del diritto del lavoro e arrestare così il processo di de-regolamentazione ma anche riscrivere nuove regole ed intervenire rispetto ai vuoti regolativi nello spazio globale. La questione da ultimo evocata si presenta particolarmente critica posto che le imprese, nelle loro scelte strategiche di delocalizzazione, sfruttano a loro vantaggio le regole del gioco e

dall'Università Ca' Foscari di Venezia, in collaborazione con l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

⁵⁴ SCHUMPETER J.-A., *Teoria dello sviluppo economico*, ETAS, Milano, 2002. Traduzione della sesta edizione tedesca (1964), sulla scorta anche dell'edizione inglese del 1934, della *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung*, 1911, con Introduzione di SYLOS LABINI P.

⁵⁵ Direttore esecutivo del Patto Mondiale delle Nazioni Unite. Il segretario dell'ONU a questo si riferiva appellandosi, il 20 gennaio 2009, a un «New Deal Vert», per uscire dalla crisi economica, invitando le imprese ad agire in tal senso.

⁵⁶ TREBULLE, *Entreprise et développement durable*, in *La Semaine Juridique, Entreprise et Affaires*, n° 38, 17 Settembre 2009, 1867.

⁵⁷ Commissione europea, *Examen de la politique environnementale 2007 COM(2008) 409 final*, 2 juill. 2008.

si insediano per lo più nei sistemi dove risulta più debole l'apparato normativo⁵⁸.

Le osservazioni fin qui svolte, e che richiedono di essere ulteriormente approfondite in altra sede vista la complessità dei temi evocati, consentono di affermare che la via della sostenibilità non è un rettilineo privo di curve ed ostacoli. È una strada ancora lunga e non del tutto esplorata, ma è pur sempre una via che, ad avviso di chi scrive, vale la pena di percorrere.

⁵⁸ Cfr. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000.